



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (e reclamo inviato all'impresa in data 29 dicembre 2025), il ricorrente rappresentava che, in data 16 ottobre 2025, il proprio veicolo parcheggiato aveva subito dei danni provocati da un atto vandalico e di aver denunciato il sinistro all'impresa di assicurazione in data 18 ottobre 2025, chiedendo l'attivazione della garanzia "Eventi Sociopolitici" al fine di ottenere l'indennizzo dei danni subiti, ma che l'impresa di assicurazione respingeva la richiesta, richiamando l'art. 3.7.3 ("Forma dell'Assicurazione") delle Condizioni di Assicurazione, secondo cui l'impresa "riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione". Nel caso di specie, il rigetto veniva motivato dalla mancata presentazione, da parte dell'assicurato, di apposita documentazione attestante le spese di riparazione del veicolo.



Nel ricorso il ricorrente contestava il diniego opposto dall'impresa evidenziando che la clausola sopra richiamata sarebbe "fortemente limitativa del diritto all'indennizzo" e non sarebbe stata "oggetto di specifica approvazione separata". Inoltre, secondo il ricorrente l'applicazione di tale clausola svuoterebbe integralmente di utilità la garanzia "Eventi Sociopolitici", garanzia che peraltro troverebbe una disciplina disomogenea rispetto alle altre garanzie previste dalla polizza.

Con le controdeduzioni, l'impresa precisava di aver comunicato al ricorrente, in data 12 gennaio 2026, l'inoperatività della garanzia invocata in quanto "come da condizioni generali di assicurazione per gli eventi sociopolitici, salvo il danno totale, si riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale" e concludeva per la infondatezza del ricorso sostenendo che la clausola non sarebbe vessatoria e, richiamando precedenti di legittimità, insisteva per la piena efficacia della stessa.

Con le repliche, il ricorrente, nel rilevare che l'impresa non ha contestato il verificarsi del sinistro, né la sussistenza del danno al veicolo assicurato, riconducibile ad atto vandalico, precisava che la controversia ha ad oggetto esclusivamente la modalità di liquidazione del danno da parte dell'impresa, osservando che clausola di cui all'art. 3.7.3 delle Condizioni di Assicurazione costituirebbe una "limitazione sostanziale del diritto all'indennizzo" e non potrebbe essere qualificata come "mera condizione di operatività della garanzia", in quanto introdurrebbe "un presupposto ulteriore che impedisce qualsiasi liquidazione economica in assenza di riparazione preventiva del veicolo". Secondo il ricorrente, il contenuto della clausola altererebbe l'equilibrio contrattuale, anche in considerazione del fatto che la polizza, non prevedendo una liquidazione in forma specifica, imporrebbe una liquidazione per equivalente. Il ricorrente ribadiva altresì la necessità di una specifica approvazione della clausola, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., evidenziando come l'impresa non abbia dimostrato che la clausola contestata fosse stata oggetto di specifica approvazione separata da parte del contraente, non essendo a tal fine sufficiente né la ricezione del set informativo né la sottoscrizione del questionario "*Demands & Needs*" (il quale ha "una funzione esclusivamente informativa e distributiva e non può essere utilizzato come prova dell'approvazione di clausole limitative della responsabilità contrattuale"). Il ricorrente invocava anche la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, sostenendo che la clausola in questione rientra nell'ambito di applicazione della disciplina a tutela del consumatore. Infine, lamentava la sproporzione tra il premio corrisposto e l'utilità della garanzia invocata. In particolare, precisando che la garanzia "Eventi sociopolitici" era stata acquistata a fronte di un premio annuo pari a 623,64 euro su un valore assicurato del veicolo pari a 8.800,00 euro, asserendo che altre garanzie previste nella medesima polizza, riferite allo stesso valore assicurato, prevedono premi significativamente inferiori per cui "l'effetto concreto della clausola contestata è che, in assenza di riparazione anticipata del veicolo, l'indennizzo risulta pari a zero nonostante il premio versato".

Nelle controrepliche l'impresa precisava che il riconoscimento dell'esistenza dell'evento dannoso non può, in ogni caso, determinare un automatico diritto alla liquidazione dell'indennizzo, dovendo essere considerate le condizioni contrattuali pattuite ai sensi dell'art. 1882 cod. civ. e in merito alla natura della clausola contrattuale contestata, l'impresa ribadiva che la predetta clausola non possa considerarsi "vessatoria", né ai sensi dell'art. 1342, comma 2 cod. civ., "essendo finalizzata a precisare le modalità di esecuzione della prestazione dovuta dall'assicuratore", né ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, in quanto "non suscettibile di determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ciò in quanto il contraente assicurato, al momento della stipula della



polizza, non fa altro che assumere una libera scelta grazie alla quale, fra l'altro, ottiene una riduzione del premio assicurativo". Conseguentemente, secondo l'impresa, essa non necessita di una specifica e separata approvazione per iscritto, con la precisazione che, in ogni caso, il prodotto assicurativo "è stato offerto e sottoscritto nell'ambito di un processo distributivo conforme alla normativa vigente", come dimostrato dal questionario "*Demands & Needs*" sottoscritto. Inoltre, l'impresa evidenziava che non vi è stata alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., posto che la clausola invocata "soddisfa l'esigenza di evitare che la prestazione assicurativa determini un indebito arricchimento dell'assicurato, in assenza di una effettiva e documentata diminuzione patrimoniale". Infine, contestava la sproporzione tra premio corrisposto e utilità della garanzia sostenuta dal ricorrente, precisando che il calcolo del premio si fonda su criteri attuariali e che la mancata previsione contrattuale di un obbligo di riparazione in forma specifica risulterebbe coerente con il principio indennitario.

In conclusione, il ricorrente chiedeva di "accertare l'illegittimità del diniego di indennizzo e disporre una liquidazione equa del danno, ovvero altra soluzione conforme ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale" e nelle repliche chiedeva altresì di valutare la controversia, oltre che alla luce dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, anche in considerazione dell'"equilibrio tra prestazione assicurativa e premio corrisposto".

L'impresa chiedeva di rigettare la domanda del ricorrente, poiché infondata nel merito.

DIRITTO

La questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è se la clausola contenuta nell'art. 3.7.3 ("Forma dell'Assicurazione") delle Condizioni di Assicurazione, secondo cui l'impresa "riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione" sia "fortemente limitativa del diritto all'indennizzo" e, dunque, priva di efficacia, non essendo stata "oggetto di specifica approvazione separata" ai sensi dell'art. 1314 cod. civ., con conseguente diritto all'indennizzo anche in mancanza della prova di aver provveduto alla riparazione (ed è pacifico in causa che il ricorrente non abbia provveduto alla riparazione, in quanto ha prodotto un mero preventivo dei costi di riparazione ed ha peraltro precisato di non avere intenzione di riparare il veicolo, in quanto destinato ad altri fini).

Occorre ricordare in termini generali che le clausole limitative della responsabilità che, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. devono essere approvate specificamente per iscritto, sono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140; Cass. civ., sez. III, 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23741).

Con particolare riferimento al contratto di assicurazione, si è affermato che "Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2025,



n. 9267; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23741, cit.; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2010, n. 8235, cit.).

Sulla scia di tali principi, la Suprema Corte si è specificamente pronunciata sulla clausola contenuta in un contratto di assicurazione, che – come quella in esame – prevede che il danno può essere liquidato esclusivamente se l'assicurato documenta le spese di riparazione effettivamente sostenute ed ha stabilito che “la clausola contenuta in un contratto di assicurazione, in virtù della quale viene specificamente prevista la non operatività dell'assicurazione contro i danni a determinate ‘condizioni’, non impossibili per l'assicurato, come nel caso della liquidazione del ‘danno parziale’ esclusivamente a seguito di spese di riparazione effettivamente sostenute, non ha carattere vessatorio qualora sia intesa a fissare preventivamente le prestazioni essenziali del contratto assicurativo; pertanto, essa non è soggetta ad approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2, ed è meritevole di tutela ove non determini una situazione di eccessivo squilibrio tra le parti sul piano causale, ex art. 1322 c.c., comma 1, o ex art. 33, comma 1 cod. cons.” (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2020, n. 22621).

In tale decisione, la Cassazione ha richiamato gli “orientamenti di questa Corte che, in simili clausole, individua un elemento che, piuttosto, circoscrive il diritto all'indennizzo dell'assicurato e ne specifica il rischio garantito, in conformità al dettato di cui all'art. 1905 c.c., che impone all'assicuratore di risarcire il danno nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15598 dell'11/6/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 24562 del 5/10/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17783 del 7/8/2014; Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 7/4/2010; Sez. 3, Sentenza n. 395 dell'11/1/2007)”.

Il Collegio ritiene di dover aderire a tale orientamento e dunque la clausola contenuta nel contratto di assicurazione concluso dal ricorrente, in quanto non vessatoria, non doveva essere approvata specificamente per iscritto dall'assicurato.

Né possono essere accolte le ulteriori ragioni di doglianza del ricorrente che sostiene che l'impresa avrebbe violato i principi di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; che vi sarebbe sproporzione, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, tra il premio corrisposto e l'utilità della garanzia invocata, considerato che altre garanzie previste nella medesima polizza, riferite allo stesso valore assicurato, prevedono premi significativamente inferiori; e che la clausola finirebbe per escludere l'indennizzo nonostante il premio versato.

Innanzitutto, essendo la clausola valida in quanto delimitativa del diritto all'indennizzo e del rischio assicurato, la condotta dell'impresa che ha negato l'indennizzo per mancanza dei presupposti contrattuali non può essere ritenuta contraria a buona fede e correttezza.

Quanto alla sproporzione, nella suddetta clausola, tra premio e indennizzo se raffrontata con le altre garanzie che prevedono premi inferiori pur essendo uguale il valore di riferimento del veicolo, si osserva che nella determinazione dell'ammontare del premio assume rilievo il contenuto di ogni singola garanzia e il coefficiente di rischio dell'evento assicurato e dunque l'omogeneità del valore di riferimento del veicolo non ha come necessaria conseguenza che il premio di ogni garanzia debba essere uguale; e nella fattispecie concreta non si rinvergono elementi per ritenere che la circostanza che il premio della garanzia “Eventi sociopolitici” sia più elevato rispetto alle altre garanzie denoti, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo, un significativo squilibrio tra premio e indennizzo né il ricorrente offre elementi che dimostrino tale assunto.

Infine, la possibilità che l'assicurato non ottenga l'indennizzo anche se l'evento rientra tra quelli assicurati, si verifica solo nel caso in cui l'assicurato non provveda a riparare il veicolo



e dunque non è la naturale conseguenza di tale conformazione della clausola né rappresenta una limitazione sostanziale al diritto all'indennizzo.

Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA